



## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**DELIBERAZIONE N. 44**

**OGGETTO:**

GESTIONE EX VIVAIO ROSARELLA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE SERRE.

L'anno duemila ventitré, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 10:00 nella sala del Palazzo Chimirri del Comune di Serra San Bruno, convocato come da avvisi scritti in data 26/07/2023, prot. n. 13066, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e nome	presente si-no	Cognome e nome	presente si-no
ARIGANELLO Raffaella	si	TASSONE Luigi	no
BARILLARI Alfredo	si	ZAFFINO Giuseppe Antonio	no
FEDERICO Rosanna	si	ZAFFINO Salvatore	si
FIGLIUCCI Biagio	no		
FRANZE' Carmine	si		
GALEANO Daniele	si		
MAIOLO Sabina	si		
PISANI Raffaele	no		
PROCOPIO Antonio	no		
REGIO Vito Michele	no		

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Luciano PITTELLI.

Presiede il Dott. Alfredo BARILLARI, in qualità di Sindaco-Presidente, il quale, constatato che il numero degli intervenuti è legale, n. 7 su n.13 componenti il consiglio comunale, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica.

**Premesso che:**

- il Comune di Serra San Bruno è proprietario dell'area dell'ex Vivaio Rosarella composto da:
  - un orto botanico a suo tempo allestito dall'AFOR;
  - un laghetto artificiale;
  - un locale igienico;
  - una guardiola per il custode;
  - un locale magazzino/ufficio;
- detta area, completamente recintata, ha accesso da due varchi;
- l'orto botanico costituisce un bene di notevole interesse per la comunità, in ragione della destinazione e della fruibilità;
- Il bene è identificato in catasto al foglio 25 particella 48 (parte), al foglio 20 particella 237 (parte), al foglio 25 particella 12 (parte) e al foglio 21 particella 35 (parte);
- il complesso non può essere gestito in proprio dal Comune con l'utilizzo del proprio personale e si ritiene quindi necessario ricorrere a forme di collaborazione con gli Enti pubblici attivi sul territorio in relazione alla gestione e manutenzione del bosco, della ricerca scientifica e delle sua divulgazione, dell'educazione ambientale e tutela del territorio;
- il Parco Naturale Regionale delle Serre, con nota prot.1025 del 30/05/2023, ha richiesto la concessione in comodato d'uso dell'area verde denominata "Vivaio Rosarella" manifestando l'opportunità di creare, nell'ambito dei comuni dell'area protetta del Parco, un'area didattica faunistica da utilizzare a scopi divulgativi, scientifici e turistici e al fine di massimizzare gli effetti positivi dell'iniziativa, di concedere un'ulteriore area, dell'estensione di 2, 3 ettari, contigua allo stesso "Vivaio Rosarella";

**Considerato** che l'area attigua al "Vivaio Rosarella", della superficie di circa tre ettari, da concedere in comodato d'uso, ricade nella particella n. 35 del foglio n. 21, che fa parte delle aree boscate inserite nel "**Piano di Assestamento Forestale dei beni Agro-Silvo-Pastorali di proprietà comunale**" avente validità per gli anni dal 2010 al 2029 (approvazione con Delibera di G.R. n. 330 del 17.9.2015) e che pertanto è necessario stralciare la suddetta superficie dalle previsioni di cui al "Piano di Assestamento Forestale dei beni Agro-Silvo-Pastorali di proprietà comunale", citato;

**Considerato** altresì che la particella n. 35 del foglio 21 N.C.T. risulta inserita per intero nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ultimo approvato (delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 21/2020) con previsione di alienazione e che pertanto risulta necessario stralciare la parte interessata dalla presente deliberazione dalla previsione di cui al citato piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

**Rilevato** che si rende necessario procedere alla stipula di apposita convenzione disciplinante i rapporti tra le parti;

**Visto** lo "Schema di Convenzione, relativo ai rapporti di collaborazione tra il Parco Naturale Regionale delle Serre e l'Amministrazione Comunale di Serra San Bruno allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

**Considerato** che l'allegato schema di convenzione (Allegato A) corrisponde a rilevanti interessi pubblici;

**Preso atto** che la citata Convenzione ha efficacia dal giorno della sottoscrizione di entrambe le Parti e per la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione;

**Ritenuto** di provvedere in merito approvando lo schema di Convenzione allegato alla presente ed autorizzando il Legale rappresentante dell'Ente a sottoscriverla;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Vista** la Legge n. 392/78 e s.m.i.;

**Visto** il vigente Statuto dell'Ente;

**Visti** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, su presenti e votanti n. 7 resi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di approvare la premessa che deve intendersi di seguito integralmente trascritta;
2. di stralciare l'area attigua al "Vivaio Rosarella" (allegato B) della superficie di circa tre ettari, ricadente nella particella n. 35 del foglio n. 21, dalle utilizzazioni di cui alle previsioni del "Piano di Assestamento Forestale dei beni Agro-Silvo-Pastorali di proprietà comunale" avente validità per gli anni dal 2010 al 2029, approvato con Delibera di G.R. n. 330 del 17.9.2015;
3. di stralciare la parte della particella n. 35 del foglio 21 N.C.T. interessata dalla presente deliberazione dal piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ultimo approvato (delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 21/2020);
4. di approvare l'allegato Schema di Convenzione, relativo ai rapporti di collaborazione tra il Parco Naturale Regionale delle Serre e l'Amministrazione Comunale di Serra San Bruno in merito alla gestione e valorizzazione dell'area verde dell'area dell'ex Vivaio Rosarella e dell'area attigua, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
5. di conferire mandato al Sindaco, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Ente, affinché provveda a sottoscrivere la Convenzione di cui sopra;
6. di dare atto che la citata Convenzione avrà efficacia a decorrere dal giorno della sua sottoscrizione da parte dei soggetti interessati per la durata di anni 5 (cinque).

Successivamente, stante l'urgenza,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, su presenti e votanti n. 7

### **DELIBERA**

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.



Il Comodatario dichiara di aver visitato gli immobili e di averli trovati conformi alle caratteristiche ed alle condizioni descritte in premessa ed idonei all'uso pattuito.

L'Ente comodatario assume la gestione con l'organizzazione di mezzi necessari ed a proprio rischio, in piena autonomia ma sempre nei limiti degli indirizzi forniti dal Comune. Lo stesso si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nel presente atto, approntando tutti i mezzi necessari, anche se non espressamente indicati nel presente contratto. L'Ente comodatario, previo espresso parere del Comune, è autorizzato a coinvolgere nella gestione della struttura organismi pubblici e privati operanti nel territorio. L'Ente comodatario si impegna a effettuare investimenti per il miglioramento dell'area ai fini della fruizione turistica e dell'inserimento della stessa nella rete sentieristica del Parco e della rete regionale di educazione ambientale previo parere espresso positivo da parte dell'Ente comunale.

- ART. 3) L'Ente comodatario è obbligato a rispettare la destinazione d'uso del bene oggetto della concessione.
- ART. 4) L'Ente comodatario si prenderà carico dei seguenti aspetti organizzativi e gestionali:
- assumerà funzioni di coordinamento delle azioni di gestione e valorizzazione dell'area verde;
  - inserirà l'area nel circuito di educazione ambientale offerta a turisti singoli e gruppi;
  - curerà le attività di divulgazione delle attività previste;
  - curerà le attività di manutenzione ordinaria dell'area verde.
- ART. 5) L'Ente comodatario dovrà adempiere a tutti gli obblighi indicati nella presente convenzione con la diligenza del buon padre di famiglia.
- ART. 6) Vegetazione  
L'Ente comodatario é tenuto, a proprie spese, a provvedere alla manutenzione ordinaria della vegetazione presente all'interno dell'area. In particolare, dovrà provvedere al diserbo, alla pulizia delle aiuole, all'irrigazione, alla potatura degli alberi di medio ed alto fusto.
- ART. 7) Pulizia  
L'Ente comodatario dovrà garantire la pulizia giornaliera dei locali igienici, lo spazzamento di tutte le aree pavimentate presenti all'interno dell'area, come descritta in premessa.
- ART. 8) Migliorie  
L'Ente comodatario potrà proporre, per come previsto dall'articolo 2, al Comune progetti di lavori finalizzati al miglioramento della funzionalità del complesso. Il Comune, esaminata la proposta, potrà autorizzare le migliorie a cura e spese dei concessionari.  
Resta inteso che tutte le migliorie rimarranno di esclusiva proprietà del Comune e sulle stesse, per espressa pattuizione, l'Ente comodatario non avrà alcun titolo per diritto di indennizzo, diritti di miglioria e/o rimborsi di nessun genere.  
Il Comune si riserva la facoltà di apportare al complesso, così come consegnato, tutte le migliorie e modifiche ritenute opportune per ottimizzarne la funzionalità. In tale eventualità si concorderanno i tempi di intervento con il comodatario.

**ART. 9)** Orari di apertura al pubblico

L'Ente comodatario dovrà garantire il libero accesso alla struttura nelle seguenti fasce orarie:

Periodo	Apertura	Chiusura
1 Aprile - 30 Settembre	9.00	12.00
1 Ottobre - 31 Marzo (solo per gruppi organizzati su prenotazione)	9.00	12.00

E' data facoltà all'Ente comodatario di prolungare, previa comunicazione al Comune, l'orario di chiusura.

**ART. 10)** Eventi e manifestazioni

Il comune si riserva la facoltà di organizzare eventi e manifestazioni e di utilizzare il complesso per ogni altra finalità pubblica, informandone il comodatario con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

L'Ente comodatario può organizzare manifestazioni culturali di interesse turistico e/o gastronomico all'interno dell'area, previa comunicazione all'Ente Parco, resta inteso che dovrà essere sempre garantito il libero accesso al pubblico.

**ART. 11)** Durata della concessione

Il comodato d'uso gratuito dell'ex Vivaio Rosarella e dell'area attigua avrà la durata di anni 5 (cinque) decorrere dalla data di stipulazione della presente convenzione.

L'affidamento, potrà essere rinnovato per un periodo di pari durata, previa richiesta dell'Ente comodatario, che potrà essere accolta dall'amministrazione comunale.

**ART. 12)** Consegna

Prima della stipula della presente convenzione il Comune, in contraddittorio con l'Ente comodatario redigerà un verbale di consegna. In detto verbale:

- si farà una descrizione dei manufatti e del loro stato di conservazione;
- si farà un inventario della vegetazione esistente e del relativo stato di conservazione;
- si farà una descrizione degli impianti esistenti e se ne proverà il funzionamento;
- si farà un dettagliato inventario dei beni mobili presenti all'interno del complesso, descrivendo il relativo stato di conservazione.

**ART. 13)** Obblighi derivanti dalla stipula della convenzione

L'Ente comodatario esonera il Comune da ogni responsabilità, compresa la culpa in vigilando, in relazione a:

- rapporto di lavoro intercorrente tra l'Ente comodatario ed il personale impiegato per la gestione;
- l'incolumità delle persone, l'ordine pubblico, l'igiene e la sicurezza degli impianti.

L'Ente comodatario è costituito come custode della cosa ceduta e si obbliga a provvedere a tutti i lavori di ordinaria manutenzione e straordinaria concordati con il Comodante ed è responsabile della buona conservazione dell'area e di tutte le attrezzature incluse in tale complesso.

**ART. 14)** Copertura assicurativa

L'Ente comodatario è tenuto a stipulare idonea convenzione con Istituto assicurativo autorizzato di primaria importanza per danni a persone e cose che possono derivare dalla permanenza nell'area.

In ogni caso l'Ente comodatario ha l'obbligo di mantenere indenne il Comune da qualsiasi ed eventuale danno a persone e cose.

**ART. 15) Penali e contestazioni**

Il Comune, in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale, accerta il rispetto della presente, anche mediante sopralluoghi senza preavviso.

In caso di inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 3 il contratto si intende risolto ipso iure.

Per ogni altro inadempimento agli obblighi del presente contratto l'inadempimento viene notificato con raccomandata A/R o Pec dal Comune al Comodatario, con il quale avvia il procedimento di contestazione con nota scritta contenente i motivi ed assegna il termine di 5 giorni per procedere all'adempimento esatto.

In caso di inadempimento reiterato comprovato da n. 3 contestazioni non seguite da esatto adempimento il contratto sarà risolto.

**ART. 16) Riconsegna del complesso**

Alla scadenza della convenzione, ovvero quando si verificano le circostanze previste dagli artt. 15 e 18 del presente atto, in seguito a convocazione notificata da una parte all'altra si provvederà - sulla scorta del verbale di consegna e di eventuali altri atti sopravvenuti nel corso della gestione - ad accertare il rispetto delle clausole contrattuali relative alla manutenzione. I risultati del sopralluogo saranno riportati in verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

**ART. 17) Diritto di recesso**

Ciascuno dei contraenti della presente convenzione può avvalersi del diritto di recesso dandone notizia motivata, con sei mesi di anticipo, all'altra parte mediante Raccomandata A/R o PEC.

**ART. 18) Contestazioni**

Per tutto quanto non specificato nella presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in tema di obbligazioni e contratti, di concessione di servizio pubblico e ad ogni altra norma vigente in materia. Le parti eleggono come foro competente il Tribunale di Vibo Valentia.

**ART. 19) Spese**

Le spese contrattuali ove dovute e necessarie saranno a carico degli Enti concessionari.

IL COMUNE

IL COMODATARIO

---



Comune di  
**Serra San Bruno**

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Gestione ex Vivaio Rosarella. Approvazione schema di Convenzione con il Parco Naturale Regionale delle Serre.

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147 bis DEL D. LGS. 267/2000 e s.m.i.  
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In relazione all'oggetto i sottoscritti rag. Sibio Salvatore Nazzareno, geom. Graziano Mandaliti e geom. Roberto Camillen, ciascuno per le rispettive competenze, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

**ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di deliberazione attestandone la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Serra San Bruno, 26/07/2023

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**

*rag. Salvatore Sibio*

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE URBANISTICA**

*geom. Graziano Mandaliti*

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA MANUTENZIONE ED URBANISTICA**

*geom. Roberto Camillen*



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

avente ad OGGETTO: GESTIONE EX VIVAIO ROSARELLA. APPROVAZIONE SCHEMA DI  
CONVENZIONE CON IL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE SERRE

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria facente funzioni, per assenza momentanea della responsabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

**ATTESTA**

che la deliberazione in oggetto non necessita di parere di regolarità contabile.

Serra San Bruno, lì 26/07/2023

IL RESPONSABILE F.F.  
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
Rag. Salvatore Sibio



# Comune di Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

SEGRETERIA

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

f.to Alfredo BARILLARI

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dott. Luciano PITTELLI

Della su estesa deliberazione, viene:

- Disposta la pubblicazione all'Albo pretorio il giorno 08/08/2023
- e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente delibera:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2023 (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)

**Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)**

Serra San Bruno li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. LUCIANO PITTELLI**

E' copia conforme all'originale

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. LUCIANO PITTELLI**